

di MARIO CASSARO

Approvata la legge sulla partecipazione dei lavoratori

La legge rappresenta un punto di svolta significativo nelle relazioni industriali e introduce un modello articolato di partecipazione che si sviluppa su 4 direttive principali: economico-finanziaria, gestionale, organizzativa e consultiva.

Con il via libera definitivo del Senato, l'Italia ha dato completa attuazione all'art. 46 Cost., a lungo inattuato. Il 14.05.2025 il Senato ha approvato in via definitiva la proposta di iniziativa popolare promossa dalla CISL sulla **partecipazione dei lavoratori nelle imprese**, trasformando in legge un provvedimento che aveva raccolto circa 400.000 firme. La legge rappresenta l'attuazione dell'art. 46 Cost., che sancisce il diritto dei lavoratori a un coinvolgimento attivo nella vita e negli utili delle aziende e si applica anche alle società in forma cooperativa.

Per i lavoratori dipendenti del settore privato, la legge introduce una modifica transitoria alla disciplina fiscale sui **premi di risultato** e sulla partecipazione agli utili d'impresa.

Per l'anno 2025, il limite dell'importo soggetto a imposta sostitutiva viene elevato da 3.000 a 5.000 euro lordi, qualora venga distribuita ai lavoratori una quota di utili non inferiore al 10% degli utili complessivi, in attuazione di contratti collettivi aziendali o territoriali. Si ricorda che il regime agevolato si applica a condizione che il reddito da lavoro dipendente non superi 80.000 euro nell'anno precedente alla percezione degli emolumenti. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è fissata al 5% fino al 2027, per poi stabilizzarsi al 10%. La legge prevede inoltre piani di partecipazione finanziaria che possono contemplare vari strumenti di partecipazione al capitale societario, tra cui l'assegnazione di azioni ai dipendenti e l'offerta di azioni in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione per altri soggetti. Nel 2025, i dividendi corrisposti ai lavoratori derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione del premio di risultato beneficeranno di un'esenzione fiscale pari al 50% del loro ammontare, fino a 1.500 euro annui.

La nuova disciplina prevede inoltre due modalità di **partecipazione gestionale**: nelle società organizzate secondo il modello dualistico (con consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza), gli statuti possono prevedere la partecipazione nel consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti, individuati secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti; nelle società non organizzate secondo il modello dualistico, gli statuti possono prevedere la presenza nel consiglio di amministrazione e, ove costituito, nel comitato per il controllo sulla gestione, di rappresentanti dei lavoratori, sempre nel rispetto dei requisiti generali di indipendenza, onorabilità e professionalità. **Le aziende possono istituire commissioni paritetiche**, composte in egual numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, per elaborare proposte di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro. Gli organigrammi aziendali possono includere, in attuazione di contratti collettivi, figure di referenti per la formazione, i piani di welfare, le politiche retributive e la qualità dei luoghi di lavoro. Per le imprese con meno di 35 dipendenti, è prevista la possibilità di favorire forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione aziendale anche attraverso gli enti bilaterali.

La **partecipazione consultiva** si realizza attraverso l'espressione di pareri e proposte sulle decisioni aziendali. Le rappresentanze sindacali o, in loro assenza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali possono essere preventivamente consultati sulle scelte aziendali nell'ambito di commissioni paritetiche. A completamento dell'impianto normativo, presso il CNEL viene istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, con il compito di esprimere pareri interpretativi non vincolanti sulle procedure di partecipazione, raccogliere e valorizzare le buone prassi, redigere una relazione biennale e presentare proposte per incentivare la partecipazione dei lavoratori nelle imprese. La riforma dimostra come la democrazia partecipativa possa efficacemente contribuire all'evoluzione dell'ordinamento giuridico nazionale verso un modello di economia più inclusivo e partecipativo.